



PROVVEDIMENTI NORMATIVI APPROVATI

Pubblicato in GU il decreto di proroga del termine di avvio delle misure di allerta

Pubblicata in GU la legge di differimento della nuova Class Action

Iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

GIURISPRUDENZA COMUNITARIA

Rideterminazione del tasso di interesse da parte del giudice in caso di mutuo con clausola abusiva

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA'

Buona fede e responsabilità della banca per la concessione del mutuo

Condizioni per la legittimità della revoca delle deleghe conferite all'amministratore

Inadempimento dell'utilizzatore nel contratto leasing traslativo stipulato ante-riforma

Esclusione del recesso ad nutum in caso di S.p.A. costituita con durata particolarmente lunga

Publicato in GU il decreto di proroga del termine di avvio delle misure di allerta

Decreto-legge del 2 marzo 2020 n. 9

È stato Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 53 del 2 marzo 2020 il decreto-legge n. 9/2020, recante misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Tra le misure introdotte dal decreto-legge in oggetto si segnala la proroga del termine di entrata in vigore delle misure di allerta previste dal Codice della crisi d'impresa, originariamente fissato al 15 agosto 2020. In particolare, l'articolo 11 del decreto-legge stabilisce che gli obblighi di segnalazione dei fondati indizi di crisi posti in capo all'organo di controllo e al revisore della società (art. 14, comma 2 del Codice della crisi d'impresa) e quelli gravanti sui creditori pubblici qualificati (art. 15 del Codice della crisi d'impresa), opereranno per tutte le imprese rientranti nell'ambito di applicazione delle misure a partire dal 15 febbraio 2021. Si ricorda che le procedure di allerta si applicano alle micro, piccole e medie imprese, mentre ne sono escluse le grandi imprese, ai sensi dell'art. 12, comma 4, del D.lgs. n. 14/2019.

[torna su](#)

Publicata in GU la legge di differimento della nuova Class Action

Legge del 28 febbraio 2020 n. 8

È stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 51 del 29 febbraio 2020, supplemento ordinario n. 10, la Legge n. 8/2020, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Milleproroghe). In particolare, attraverso le disposizioni contenute nella legge in oggetto, è stato previsto il differimento al 19 novembre 2020 dell'entrata in vigore della nuova disciplina in materia di azione di classe e di tutela inibitoria collettiva, originariamente prevista per il 19 aprile 2020

[torna su](#)

Iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale

Decreto del Ministero dello sviluppo economico del 10 gennaio 2020

È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del 24 febbraio 2020 il decreto del Ministero dello sviluppo economico che disciplina l'iscrizione al registro speciale dei marchi storici di interesse nazionale. Ai sensi del nuovo articolo 11-ter del Codice della proprietà industriale, i titolari o licenziatari esclusivi di marchi d'impresa utilizzati per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati in un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale e registrati da almeno cinquanta anni o per i quali sia possibile dimostrare l'uso continuativo da almeno cinquanta anni, possono ottenere l'iscrizione del marchio nel registro dei marchi storici di interesse nazionale. In particolare, il decreto in oggetto ha stabilito che l'istanza per l'iscrizione nel registro deve contenere: (i) i dati anagrafici del richiedente; (ii) la qualifica dell'istante, precisando se si tratta del titolare del marchio o del licenziatario esclusivo; (iii) nel caso di marchio registrato, gli estremi della prima registrazione e dei rinnovi successivi; nel caso di marchio non registrato, la documentazione necessaria a dimostrare il suo uso effettivo e continuativo per almeno cinquanta anni; (iv) una dichiarazione sostitutiva da cui risulti che il marchio di cui si richiede l'iscrizione nel registro speciale è utilizzato per la commercializzazione di prodotti o servizi realizzati da un'impresa produttiva nazionale di eccellenza storicamente collegata al territorio nazionale. Il decreto ha inoltre stabilito che l'esame delle istanze di iscrizione al registro deve essere conclusa entro sessanta giorni nel caso di marchio registrato o entro centottanta giorni nel caso di marchio non registrato. Per completezza si segnala che l'iscrizione al registro ha una durata illimitata, non è soggetta a rinnovo e conferisce la facoltà di utilizzare il logo "Marchio storico di interesse nazionale". Infine, la definizione delle modalità applicative, degli aspetti procedurali e del termine di decorrenza per la presentazione delle domande di iscrizione al registro è stata demandata a un provvedimento del direttore generale per la tutela della proprietà industriale (Ufficio italiano brevetti e marchi del MISE).

[torna su](#)

Rideterminazione del tasso di interesse da parte del giudice in caso di mutuo con clausola abusiva

Corte di giustizia dell'Unione Europea – Sentenza del 3 marzo 2020 C-125/18

La Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza in oggetto, ha stabilito il margine d'intervento dei giudici nazionali nell'accertamento del carattere abusivo di una clausola contenuta in un contratto di mutuo. La Corte ha chiarito che il giudice nazionale, al fine di tutelare il consumatore quale parte debole del contratto, deve valutare l'abusività delle clausole contrattuali, vagliando il rispetto dei requisiti di buona fede, equilibrio e trasparenza. In particolare, la clausola deve essere intellegibile sul piano formale e grammaticale e deve consentire a un consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, di comprendere le modalità di calcolo degli interessi, al fine di poterne valutare le conseguenze economiche. Ad avviso della Corte di Giustizia, dunque, il giudice nazionale, qualora accerti l'abusività di una clausola, deve dichiararne la nullità o sostituirla con una disposizione di diritto nazionale di natura suppletiva se dalla dichiarazione di nullità possa derivare un pregiudizio per il consumatore.

[torna su](#)

Buona fede e responsabilità della banca per la concessione del mutuo

Corte di Cassazione – II Sezione Penale – Sentenza del 27 febbraio 2020 n. 7879

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha chiarito che qualora un istituto di credito attraverso la concessione di un finanziamento elargisca delle somme che vengono utilizzate per finalità illecite, il giudice deve valutare se l'istituto di credito nell'erogazione del mutuo abbia operato in buona fede. In particolare, l'insufficiente valutazione del merito creditizio del beneficiario può condurre a escludere la buona fede solo se il giudice fornisce un'adeguata motivazione, fondata non su un generico canone di buona gestione bancaria, ma su quello specifico della buona fede richiesta per il finanziamento del destinatario. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, per poter escludere la buona fede è necessario l'accertamento della mancata o insufficiente valutazione da parte dell'istituto di credito in merito alle condizioni economiche, ai rapporti personali e patrimoniali e al tipo di attività svolto dal soggetto beneficiario.

[torna su](#)

Condizioni per la legittimità della revoca delle deleghe conferite all'amministratore

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 25 febbraio 2020 n. 4954

La Corte di Cassazione, con la sentenza in oggetto in tema di redistribuzione degli incarichi inerenti all'organo gestorio, ha dichiarato la legittimità della revoca delle deleghe conferite a un amministratore a causa della inadeguata preparazione dello stesso rispetto alle esigenze derivanti dall'evoluzione della tecnologia e dalla sempre crescente complessità della normativa in materia di sicurezza. Ad avviso della Suprema Corte, infatti, anche se non può ritenersi giusta causa di revoca dell'amministratore la mera ricorrenza di esigenze di auto-organizzazione della struttura societaria, deve invece considerarsi esistente la giusta causa di revoca quando si manifesta la necessità di una riorganizzazione dell'organico e delle funzioni specialistiche, come nel campo della tecnologia e della normativa di sicurezza, che fa venire meno l'affidamento inizialmente riposto sulle capacità dell'amministratore revocato, nonostante l'assenza di condotte di inadempimento da parte di quest'ultimo.

[torna su](#)

Inadempimento dell'utilizzatore nel contratto leasing traslativo stipulato ante-riforma

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 25 febbraio 2020 n. 5022

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, ha richiesto l'assegnazione alle Sezioni Unite della questione relativa all'individuazione della norma applicabile al caso di inadempimento dell'utilizzatore nel contratto leasing traslativo stipulato anteriormente all'introduzione della specifica disciplina introdotta dalla L. 124/2017. In particolare, la Suprema Corte ha richiesto se in tali casi: (i) l'applicazione dell'art. 1526 c.c., relativo all'inadempimento della vendita con riserva della proprietà, risulti coerente con i principi comunitari di certezza del diritto e tutela dell'affidamento, considerando che dalla lettura dell'art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017, sembra che il legislatore abbia voluto allontanarsi dal tradizionale orientamento che prevede nei casi di risoluzione del leasing traslativo l'applicazione dell'articolo summenzionato; (ii) debba trovare applicazione in via analogica, anche solo per analogia *iuris*, l'art. 72-*quater* R.D. 267/42, che disciplina lo scioglimento del contratto a seguito del fallimento dell'utilizzatore prevedendo una disciplina unitaria per leasing traslativo e di godimento, considerato che allo stesso modo l'art. 1, commi 136-140, della L. 124/2017 non distingue tra i due tipi di leasing.

[torna su](#)

Esclusione del recesso *ad nutum* in caso di S.p.A. costituita con durata particolarmente lunga

Corte di Cassazione – Sezione Civile – Sentenza del 21 febbraio 2020 n. 4716

La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento in tema di verifica della legittimità del recesso *ad nutum* esercitato da un socio di una società per azioni costituita con una durata particolarmente lunga (nel caso in questione fino al 2100), ha chiarito che l'estensione alle società per azioni della disciplina del recesso del socio prevista per le società di persone, trova ostacolo in esigenze di certezza e di tutela dell'interesse dei terzi creditori. Ad avviso della Suprema Corte, dunque, anche se la fissazione di un termine di durata della società particolarmente lungo può configurare una modalità di esclusione del diritto di recesso del socio, riconosciuto dalla legge nell'ipotesi di durata indeterminata della società, è comunque preferibile un'interpretazione restrittiva delle norme che prevedono le ipotesi di recesso del socio di società per azioni, tesa a non incrementare a dismisura le cause che legittimano l'uscita dalla società. A sostegno di tale tesi, la Suprema Corte ha sottolineato che mentre i creditori di una società di persone possono fare affidamento sui patrimoni personali dei soci illimitatamente responsabili, i creditori di una società di capitali possono fare affidamento soltanto sul patrimonio societario, che, nel caso di recesso di un socio, subisce una correlativa riduzione. Inoltre, i parametri che dovrebbero essere vagliati per stabilire quando la durata prevista nello statuto legittimi il recesso c.d. "*ad nutum*" vengono considerati dalla Corte eccessivamente aleatori. In tali casi occorrerebbe, infatti, considerare: (i) se i soci della società siano persone fisiche o persone giuridiche; (ii) se le società socie abbiano differenti durate, anche diverse rispetto a quella della società partecipata; (iii) se i soci persone fisiche abbiano diverse età; (iii) se l'oggetto sociale implichi un progetto imprenditoriale non chiaramente ed univocamente definibile.

[torna su](#)

GIURISPRUDENZA
DI LEGITTIMITÀ

Fonti

Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

A cura di

avv. Marco Moretti

avv. Piera Silvestri

LO STUDIO

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 25 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

DISCLAIMER

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

Milano

Piazza Pio XI, 1
20123 Milano
T +39 02 45 381 201
F +39 02 45 381 245
milano@legalitax.it

Roma

Via Flaminia, 135
00196 Roma
T +39 06 8091 3201
F +39 06 8077 527
roma@legalitax.it

Padova

Galleria dei Borromeo, 3
35137 Padova
T +39 049 877 5811
F +39 049 877 5838
padova@legalitax.it

Verona

Via Antonio Locatelli, 3
37122 - Verona
T +39 045 809 7000
F +39 045 809 7010
verona@legalitax.it